



Documentazione per la stampa

Data 08.09.2010

Prima verifica globale delle pene

Il Codice penale svizzero (CP) è entrato in vigore il 1° gennaio 1942. Nei primi 36 anni la Parte speciale del Codice penale è stata riveduta soltanto due volte, mentre nei successivi 32 anni è stata oggetto di 42 revisioni. Queste modifiche avevano diversi motivi. In occasione della prima revisione, oltre a diversi decreti del Consiglio federale emanati nel corso della seconda guerra mondiale, furono riprese nel Codice penale un certo numero di disposizioni cantonali. Le revisioni successive hanno tratto origine soprattutto dai mutamenti dei valori e della morale in seno alla società (ad es. diritto penale in materia sessuale, interruzione della gravidanza), dallo sviluppo della tecnica (ad es. diritto penale informatico e diritto penale dei media) e dalla necessità di colmare lacune (ad es. reati contro la vita e l'integrità della persona, diritto penale patrimoniale e lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo)

Sino ad oggi non è mai stata verificata la coerenza globale delle disposizioni penali della Parte speciale del CP. Inoltre, negli ultimi anni sono stati presentati numerosi interventi parlamentari che chiedevano singole modifiche delle pene. Infine, con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2007 della nuova Parte generale del CP, sono sorte un certo numero di incongruenze che devono essere corrette. Per questo motivo le comminatorie penali sono ora sottoposte per la prima volta a una verifica globale. Laddove la pena non corrisponde al valore del bene giuridico protetto, lo squilibrio va corretto adattando la pena. Adeguamenti analoghi sono previsti nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio.

Riferimento alla revisione della Parte generale del CP

Il 30 giugno 2010 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto di revisione della Parte generale del CP che tiene conto delle critiche avanzate contro il nuovo sistema delle sanzioni. Le critiche sono rivolte soprattutto contro la pena pecuniaria e il lavoro di pubblica utilità sospesi condizionalmente, entrambe ritenute pene prive della necessaria efficacia.

La revisione della Parte generale del CP si ripercuote in parte sulla revisione della Parte speciale del CP. Le seguenti novità rivestono particolare importanza per la Parte speciale del CP:

- la pena detentiva, sospesa condizionalmente o no, è di nuovo possibile a partire da una durata di tre giorni;
- la sospensione condizionale, in tutto o in parte, della pena pecuniaria è eliminata;
- la sospensione condizionale, in tutto o in parte, dell'esecuzione della pena è possibile soltanto per le pene detentive fino a due anni;
- il numero massimo delle aliquote giornaliere di una pena pecuniaria è di regola 180 giorni;
- le pene pecuniarie fino a 180 aliquote giornaliere non sono più prioritarie rispetto alla pena detentiva.

Per ulteriori informazioni:

Bernardo Stadelmann, Ufficio federale di giustizia, tel. +41 31 322 41 33